

IDENTITÀ DI GENERE E DIRITTO: PERCORSI DI RICERCA

PROGETTO PRIN PNRR 2022 "T.R.A.N.S."

Raccolta degli atti dei seminari organizzati
dal gruppo di ricerca nel corso del II anno di studio
(dicembre 2024-dicembre 2025)

a cura di

NICOLA POSTERARO LUCIA BUSATTA
BENEDETTA LIBERALI ANDREA MAGLIARI



Editoriale Scientifica

IDENTITÀ DI GENERE E DIRITTO: PERCORSI DI RICERCA

PROGETTO PRIN PNRR 2022 “T.R.A.N.S.”

*raccolta degli atti dei seminari organizzati dal gruppo di ricerca
nel corso del II anno di studio (dicembre 2024-dicembre 2025)*

a cura di

NICOLA POSTERARO LUCIA BUSATTA
BENEDETTA LIBERALI ANDREA MAGLIARI

con il coordinamento di
FRANCESCO DALLA BALLA
MORENA VERRENGIA

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU
MISURA M4C2 – INVESTIMENTO 1.1 – PRIN PNRR 2022 – CUP: G53D23007860001



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica s.r.l.

via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-235-0582-3

INDICE

NICOLA POSTERARO, LUCIA BUSATTA, BENEDETTA LIBERALI, ANDREA MAGLIARI, <i>Il secondo anno di ricerca del progetto T.R.A.N.S.: introduzione alla raccolta degli atti</i>	9
---	---

SEZIONE I

PRESERVAZIONE DELLA FERILITÀ NEI PERCORSI DI AUTODETERMINAZIONE DI GENERE

FRANCESCO DALLA BALLA, <i>La preservazione della fertilità nei percorsi di autodeterminazione di genere: un'introduzione</i>	21
BENEDETTA LIBERALI, <i>La tutela dell'identità di genere a una svolta? Pro- blematiche costituzionali intorno all'“aspirazione genitoriale”</i>	31
MARIA CHIARA UBIALI, <i>Quali conseguenze dopo la criminalizzazione uni- versale della maternità surrogata?</i>	49

SEZIONE II

I PROCEDIMENTI DI AFFERMAZIONE DI GENERE IN EUROPA: MODELLI A CONFRONTO

IRENE DOMENICI, <i>L'autodeterminazione di genere nel diritto tedesco: dalla giurisprudenza costituzionale alla selbstbestimmungsgesetz</i>	63
ALESSANDRO NASCOSI, <i>Profili processuali del procedimento di rettifica- zione dell'attribuzione di sesso nel sistema francese</i>	81
FEDERICA DE ROSSA, <i>L'iscrizione semplificata del cambiamento di sesso nel registro dello stato civile svizzero</i>	95
MARIA VITTORIA IZZI, <i>L'autodeterminazione di genere in Belgio: spunti e brevi riflessioni a proposito del gender recognition act</i>	113

SEZIONE III
LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E STATUS FAMILIARI
(A PARTIRE DAL CASO MIRIN)

CECILIA SANNA, <i>Cittadinanza dell'Unione e identità di genere: incidenze e sviluppi normativi</i>	131
CURZIO FOSSATI, <i>Modifica dell'identità di genere e libertà di circolazione e soggiorno nell'Unione europea: la sentenza Mirin</i>	137
GIOVANNI GUERCIO, <i>Libertà di circolazione e status familiari (a partire dal caso Mirin)</i>	149
ALESSANDRO MARCIA, <i>Le persone trans e non binarie nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE</i>	153

SEZIONE IV
CURA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, <i>Cura e pubblica amministrazione (a partire dal volume di Alessandra Pioggia)</i>	167
MARILISA D'AMICO, <i>Diritto amministrativo e diritto costituzionale: un punto di vista "di genere"</i>	175
ALESSANDRA PIOGGIA, <i>Cura e pubblica amministrazione: un percorso nei pensieri femministi per ripensare le istituzioni amministrative</i>	183

SEZIONE V
AFFERMAZIONE DI GENERE
E UFFICIO DI STATO CIVILE:
PROBLEMI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

FEDERICO AZZARRI, <i>Ripensare la rettificazione anagrafica di sesso: autodeterminazione della persona e degiurisdizionalizzazione della procedura</i>	199
BARBARA L. BOSCHETTI, <i>Affermazione di genere e ufficio di stato civile. Questioni attuali e de jure condendo</i>	225

SEZIONE IX
PERSONE TRANS E AGONISMO SPORTIVO

- ANDREA MAGLIARI, *Sport agonistici e corpi “antagonisti”: la partecipazione delle atlete trans e intersex alle competizioni sportive* 329
- CARLA MARIA REALE, *Lo sport come terreno conteso: la partecipazione delle atlete trans all’agonismo tra autodeterminazione e backlash* 349

SEZIONE X
MISCELLANEA

- ELIA A.G. ARFINI, *Oggetti, soggetti, saperi: alcuni itinerari per un’analisi sociologica dell’esperienza trans* 365
- FEDERICA BRONDONI, *Le policies aziendali in favore delle persone trans: benefici e criticità* 377
- LUCIA BUSATTA, *Brevi osservazioni su diritti elettorali e affermazione di genere* 393
- ANTONIO CASSATELLA, *La tutela dell’identità di genere: riserva integrale o parziale di giurisdizione?* 401
- ANNA MARIA FISICHELLA, *L’importanza delle famiglie nei percorsi di affermazione di genere delle giovani persone transgender* 407
- MARGHERITA INTERLANDI, CAROLINA CAPPABIANCA, *Politiche di pari opportunità e tutela giuridica delle persone trans* 419
- VANESSA MANZETTI, *Bilanci pubblici e identità di genere: prospettive de iure condendo* 427
- FRANCESCO MERENDA, *Il linguaggio non discriminatorio nella pubblica amministrazione* 443
- ROBERTA PARIGIANI, *La funzione sociale dell’avvocatura nel patrocinio dei procedimenti di affermazione di genere* 457

APPENDICE

- Introduzione a due dossier* 463

BREVI OSSERVAZIONI SU DIRITTI ELETTORALI E AFFERMAZIONE DI GENERE

Lucia Busatta*

SOMMARIO: 1. Identità e riconoscimento. – 2. Il tema dell'accertamento dell'identità nell'esercizio dei diritti elettorali. – 3. Percorsi non convenzionali di riconoscimento e tutela dei diritti.

1. *Identità e riconoscimento*

Il tema dell'affermazione di genere, dal punto di vista del diritto costituzionale, è un terreno solo in apparenza marginale: se ad uno sguardo superficiale sembrano porsi in evidenza prevalentemente i profili legati all'istanza di affermazione della propria identità – comunque per una porzione numericamente minoritaria della popolazione – e del relativo riconoscimento pubblico, un'analisi giuridica più approfondita del fenomeno ne svela implicazioni e tratti di profondo interesse per le dinamiche pubblicistiche contemporanee. Non si tratta (solo) di affrontare le questioni attinenti alla modalità di realizzazione di un percorso di affermazione di un genere che non coincide con quello che dovrebbe essere correlato al sesso anagrafico assegnato alla nascita: le modalità di eventuale accertamento, la verifica dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge, nonché le ricadute ordinistiche dell'avvenuto compimento del percorso di affermazione, anche con riferimento agli effetti verso i terzi, aprono un caleidoscopio di questioni giuridiche addentellate alle tematiche più classiche della riflessione costituzionalistica contemporanea. Solo per toccare alcune delle tessere di questo fitto mosaico, si pensi alla garanzia del libero sviluppo della personalità tutelata dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, e del corrispondente impegno

* Professoressa associata di diritto costituzionale e pubblico, Università di Trento. I contenuti del paragrafo n. 2 costituiscono una versione parzialmente rivista delle riflessioni espresse dall'autrice nel saggio *Forma di stato inclusiva e diritti elettorali*, in *Federalismi.it - Osservatorio di diritto elettorale*, 2025, 262 e ss., in particolare *sub. par. 4.*

della Repubblica nel riconoscimento e nella promozione della persona, in tutte le sue diverse possibili espressioni; si pensi alle situazioni in cui sesso e genere rilevano per la costituzione di rapporti giuridici, *in primis*, ai fini del matrimonio e della filiazione; si pensi infine, alle innumerevoli occasioni nelle quali, per l'esercizio di un diritto è necessario comprovare la propria identità.

È quest'ultimo, in particolare, il perimetro nel quale si sviluppa il presente contributo, traendo spunto da una recente novità normativa, passata sotto traccia, ma dalla portata significativa proprio per il rispetto dei diritti delle persone trans. Queste persone, come è evidente, si espongono quasi quotidianamente a situazioni che possono generare reazioni discriminatorie, stigmatizzanti, denigratorie o anche semplicemente poco discrete da parte dei loro interlocutori che, per le più varie ragioni, debbano chiedere loro di esibire un documento di riconoscimento.

2. *Il tema dell'accertamento dell'identità nell'esercizio dei diritti elettorali*

L'esercizio del fondamentale diritto di voto e delle posizioni giuridiche ad esso connesse richiedono sempre l'accertamento dell'identità da parte di un pubblico ufficiale. Ciò è necessario, naturalmente, per assicurarsi che le garanzie costituzionali del diritto di voto vengano concretamente e effettivamente rispettate; serve ad evitare abusi, sostituzioni di persona, duplicazioni nell'espressione delle preferenze e così via. Tuttavia, spesso non ci si sofferma a valutare il fatto che, per alcune persone, l'esibizione del proprio documento di identità, magari riportante una fotografia risalente, con connotati esteriori non più corrispondenti all'immagine attuale della persona, possa tradursi in un momento delicato, di imbarazzo o, addirittura, di timore di generare nel proprio interlocutore reazioni lesive della sensibilità individuale o perfino offensive e denigratorie.

Si tratta di operazioni comuni, che spaziano dal rilascio, rinnovo o aggiornamento della tessera elettorale – sulla quale viene naturalmente riportato il nome anagrafico (che però potrebbe non essere già più corrispondente al nome d'elezione normalmente utilizzato dalla persona) –, all'apposizione della propria firma a sostegno delle liste elettorali, alla

candidatura stessa della persona per una posizione elettiva, fino al momento del formale riconoscimento ai seggi, appena prima dell'espressione del voto.

Per quanto riguarda il momento identificativo ai seggi elettorali, nel maggio 2024, la Rete Lenford aveva inviato al Garante per la Protezione dei Dati Personali una segnalazione relativa alla potenziale violazione della normativa nazionale ed europea sulla privacy a causa della divisione effettuata sulla scorta del sesso assegnato alla nascita, con file separate per uomini e donne, all'interno dei seggi. Dopo un'accurata ricostruzione della disciplina di riferimento, che è in larga parte precedente alla Costituzione, l'Associazione di *advocacy* dei diritti delle persone LGBTQIA+ evidenziava la potenziale violazione dell'art. 5 GDPR. In particolare, si contestava la separazione per sesso anagrafico, con riferimento alla finalità del trattamento dei dati e al principio di minimizzazione, poiché il genere affermato o riconosciuto è del tutto irrilevante rispetto all'esercizio del diritto di voto. Per le persone transgender o non binarie, in particolar modo, l'esigenza di disporsi in file suddivise "per genere" determina la costrizione ad esporsi e a rendere palese a tutte le altre persone presenti l'assegnazione ad un sesso anagrafico difforme dalla propria identità di genere. L'Associazione chiedeva quindi al Garante di adottare idonei provvedimenti volti a tutelare la riservatezza delle persone durante le operazioni elettorali.

Forse anche in reazione a tale iniziativa, nel decreto-legge n. 27/2025 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 72/2025), il legislatore ha introdotto una disposizione, l'articolo 2-bis, destinata ad avere un impatto significativo sull'esercizio del voto di tutte le cittadine e tutti i cittadini, senza distinzioni. La novella legislativa rimuove alcune previsioni dell'ordinamento elettorale diventate ormai non solo anacronistiche, ma potenzialmente foriere di occasioni di discriminazione o stigmatizzazione.

Anzi tutto, si supera – finalmente – l'indicazione, sulle liste elettorali, del cognome del marito per le donne coniugate o vedove. Per effetto di questa abrogazione, viene espunta dall'ordinamento una norma giuridica desueta e contrastante con il principio costituzionale di eguaglianza fra i coniugi e con il diritto alla riservatezza della donna, contribuendo ad allineare la legislazione vigente ai principi costituzio-

nali e ai caratteri della forma di stato inclusiva e pluralista che connota l'ordinamento repubblicano.

La seconda – forse più rivoluzionaria – novità riguarda la compilazione delle liste elettorali, che riportano l'elenco delle persone iscritte nel registro della popolazione residente di ciascun Comune, inclusi i neo-diciottenni (art. 8 Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali). Il Testo unico prevede due finestre temporali annuali, rispettivamente entro il 15 febbraio ed il 15 agosto, entro le quali i Comuni devono aggiornare le liste elettorali. La *ratio* è naturalmente quella di espungere dalle liste le cittadine e i cittadini che abbiano cambiato residenza, aggiungere coloro che, invece, si siano trasferiti nel territorio comunale, nonché le elettrici e gli elettori divenuti maggiorenni.

Sino al D.L. n. 27/2025, le liste elettorali erano organizzate in ordine alfabetico e suddivise per sesso; ora la distinzione “per uomini e donne” è stata abrogata. D'ora in avanti, quindi, ai seggi non ci saranno i registri per “elettori” ed “elettrici”, ma un unico elenco alfabetico.

La novità è di non poco conto tanto sotto il profilo organizzativo, quanto in termini sostanziali: attraverso la semplice rimozione di questa regola, si supera infatti una problematica che, come si è visto, è già da tempo oggetto di attenzione da parte delle associazioni attive nella tutela dei diritti LGBTQIA+. La distinzione delle liste per genere può, per alcune persone, diventare un momento di esposizione a rischi di stigmatizzazione o trattamenti discriminatori. Si pensi, ad esempio, ad una donna trans, che, per affermare il genere femminile, abbia modificato i propri caratteri sessuali, ma che non abbia ancora presentato l'istanza giurisdizionale per la rettificazione anagrafica, oppure l'abbia presentata, ma sia in attesa del relativo provvedimento da parte del giudice. Nonostante la propria identità di genere affermata e la propria estetica, questa persona mantiene ancora i documenti anagrafici riportanti il sesso attribuito alla nascita e, in base alla precedente normativa, per votare era costretta ad allinearsi nella fila degli “elettori” maschi.

È intuitiva la potenziale esposizione di una persona in questa situazione a eventuali commenti e giudizi poco appropriati o addirittura a stigmatizzazioni e discriminazioni, solo quale conseguenza dell'adempimento dell'obbligo giuridico di identificarsi per mezzo dei documenti di identità.

3. *Percorsi non convenzionali di riconoscimento e tutela dei diritti*

La novella legislativa di cui si è dato conto rappresenta un importante, seppur formalmente “piccolo”, passo avanti nella garanzia di una porzione di diritti elettorali e contribuisce decisamente alla valorizzazione della persona e del libero sviluppo della personalità. Più ampiamente, nella prospettiva della tutela dei diritti costituzionali e del costante invero della “liturgia repubblicana” dei principi che ispirano la forma di stato democratica inclusiva e pluralista, si può sostenere come essa determini il superamento di uno dei tanti cortocircuiti prodotti da un assetto normativo diffusamente considerato ormai desueto.

Sebbene non si superi del tutto il cuore del problema, ossia l'accertamento dell'identità della persona attraverso un documento nel quale il sesso anagrafico potrebbe non corrispondere al genere affermato dalla persona che non ha (ancora) ottenuto la rettificazione anagrafica, la modifica della disciplina sulle liste elettorali si presenta, dal punto di vista ordinamentale, anche come un intervento minimamente modificativo e impattante sull'equilibrio tra le altre disposizioni.

Da una più ampia prospettiva, comunque, le questioni legate alle esigenze del riconoscimento per mezzo di documenti per le persone che non affermano il genere loro assegnato alla nascita sono decisamente più articolate e toccano una serie di situazioni a rilevanza pubblicistica, così come i rapporti tra privati. Nel primo caso, gli esempi potrebbero essere innumerevoli, spaziando dai rapporti con l'ufficio anagrafe alla compilazione e presentazione di qualunque modulo presso una pubblica amministrazione; possono includere un occasionale controllo da parte delle forze dell'ordine oppure la necessità di comprovare la propria identità in sede di esame universitario o di concorso pubblico. Fra privati, invece, l'esibizione del documento di identità e/o la dichiarazione del sesso anagrafico potrebbero essere chieste nelle situazioni più disparate, da un banale check-in alberghiero, ai controlli di sicurezza in aeroporto, all'acquisto di autoveicoli, sino alla sottoscrizione di contratti, ad esempio, di locazione. Ben si può dunque comprendere il livello di “esposizione” di una persona che afferma un genere diverso da quello assegnato.

Se, da un lato, in conclusione, con la modifica delle liste elettorali si argina parte del problema, pur non essendo giustamente venuto meno

l'obbligo di esibizione del documento, dall'altro lato, le zone "scoperite" rimangono numerose. In questo quadro, alcune esperienze e prassi amministrative vanno nella direzione di offrire un – pur piccolo – contributo al contenimento di alcuni rischi di discriminazione cui sono esposte le persone trans. Ci si riferisce, ad esempio, delle c.d. carriere alias adottate presso molti atenei: la persona che non ha ancora chiesto o ottenuto la rettificazione anagrafica del sesso (e che potrebbe anche non avere alcuna intenzione di chiederla) può, presentando una richiesta secondo procedure massimamente protettive della sua riservatezza, ottenere di utilizzare il nome di elezione nei rapporti, anche ufficiali, con gli organismi di ateneo (ad esempio, in sede d'esame). In questo modo, i diversi interlocutori, che svolgono funzioni per conto dell'Ateneo (quali i professori in sede d'esame oppure i diversi funzionari amministrativi a seconda delle specifiche esigenze), non hanno modo di rilevare tale aspetto.

In tutto questo articolato contesto, una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pare aprire una serie di nuovi scenari, dalle implicazioni non trascurabili. Nella sentenza *Deldits* (C-247/23), del 13 marzo 2025, i Giudici di Lussemburgo hanno infatti affermato che l'articolo 16 del GDPR, circa il diritto dell'interessato a ottenere la rettificazione dei propri dati personali, si estende sino a imporre a un'autorità nazionale di correggere i dati relativi all'identità di genere di una persona fisica nel caso in cui quelli indicati non risultino esatti. A tal fine, la persona può essere tenuta a fornire elementi di prova, ma le autorità nazionali non possono subordinare l'esercizio di questo diritto alla prova di un avvenuto intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Se quanto affermato nella sentenza menzionata verrà "presso sul serio", ben si può comprendere come potranno rapidamente mutare, in tutta Europa, i procedimenti per la rettificazione anagrafica e questo potrebbe significare, di riflesso, un esercizio più snello e agevole dei diritti della persona trans.

Ciò non risolve, comunque, il tema dell'accertamento dell'identità durante il percorso *gender-affirming*, quando i connotati esteriori potrebbero cominciare a divergere dal sesso anagrafico registrato. In tutti questi casi, appare evidente, l'ordinamento dovrebbe adoperarsi per apprestare, nei confronti delle persone il massimo livello di protezione, per assicurare, comunque, l'esercizio di diritti fondamentali che non

possono patire restrizioni a causa della situazione che la persona sta affrontando.

Rispetto al tema specifico qui in commento, ad ogni modo, pare potersi rilevare come il superamento di alcune rigidità del voto solamente cartaceo a favore dell'apertura al voto elettronico, quanto meno quale opzione concretamente a disposizione di ciascun elettore, possa costituire una via più efficace per promuovere (anche) i diritti elettorali delle persone trans. Come è noto, peraltro, questa – insieme alla promozione di una cultura delle istituzioni – è lo strumento concreto attualmente ipotizzabile per tentare di fronteggiare il crescente e preoccupante astensionismo elettorale. Rendere il voto più accessibile per alcuni, superando ostacoli e barriere, in altre parole, assicura il pari esercizio del medesimo diritto anche agli altri, ai quali nulla si toglie.